

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1139pf13-14 adottato nei confronti della società MOROSINI BIANCADE CARBONERA e del suo Presidente e legale rappresentante Giuliano FILIPPETTO, F.C. CASALE A.S.D. e del suo Presidente e legale rappresentante Sergio CHINELLATO, della società A.S.D. GIOVANI LIPIAVE e del suo Presidente e legale rappresentante Giorgio CAMERIN, della società U.S. FONTANE CALCIO e del suo Presidente e legale rappresentante Ivano CAGNATO, della società A.S. OLMICALLALTA e del suo Presidente e legale rappresentante Gianluca FOMEI, della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSO e del suo Presidente e legale rappresentante Raoul BARIOL, della società U.S. SILEA e del suo Presidente e legale rappresentante Michele CATTARIN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuliano FILIPPETTO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

società MOROSINI BIANCADE CARBONERA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Sergio CHINELLATO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

società F.C. CASALE A.S.D. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Giorgio CAMERIN per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

società A.S.D. GIOVANI LIPIAVE per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Ivano CAGNATO per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) , con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

U.S. FONTANE CALCIO per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Gianluca FOMEI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva) , con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

A.S. OLMICALLALTA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Raoul BARIOL per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

U.S.D. TEAM BIANCOROSSI per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

Michele CATTARIN per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), con riferimento alle disposizioni impartite dal Settore Giovanile e Scolastico, consentito e, comunque, non impedito che venissero utilizzati nel corso del Torneo "Davide Bolgan", riservato a tesserati della categoria Esordienti 2001, calciatori nati negli anni 2002 e 2003;

U.S. SILEA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuliano FILIPPETTO nel proprio interesse e nell'interesse della società MOROSINI BIANCADE CARBONERA dal Sig. Sergio CHINELLATO nel proprio interesse e nell'interesse della società F.C. CASALE A.S.D., dal Sig. Giorgio CAMERIN nel proprio interesse e nell'interesse della società A.S.D. GIOVANI LIPIAVE, dal Sig. Ivano CAGNATO nel proprio interesse e nell'interesse della società U.S. FONTANE CALCIO, dal Sig. Gianluca FUMEI nel proprio interesse e nell'interesse della società A.S. OLMICALLALTA, dal Sig. Raoul BARIOL nel proprio interesse e nell'interesse della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSI e dal Sig. Michele CATTARIN nel proprio interesse e nell'interesse della società U.S. SILEA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Giuliano FILIPPETTO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società MOROSINI

BIANCADE CARBONERA, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Sergio CHINELLATO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società F.C. CASALE A.S.D., di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Giorgio CAMERIN e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. GIOVANI LIPIAVE, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Ivano CAGNATO e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S. FONTANE CALCIO, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Gianluca FUMEI e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società A.S. OLMICALLALTA, di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Raoul BARIOL e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S.D. TEAM BIANCOROSSI e di giorni 20 di inibizione nei confronti della Sig. Michele CATTARIN e di € 200,00 di ammenda nei confronti della società U.S. SILEA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 FEBBRAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio